



## DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (NORME INTEGRATIVE AL BANDO)

procedura: art. 3 comma 37, art. 55 comma 5, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D. lgs. 163/2006

### LAVORI DI “REALIZZAZIONE OSTELLO VERDE”-

#### TITOLO PRIMO – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

##### CAPO 1. - Recapito del plico.

###### **1. Modalità di recapito:**

- 1.1. il plico contenente la busta dell'offerta economica e la documentazione richiesta dal bando deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche in corso particolare, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al Titolo primo, numero 1, del bando di gara entro il termine perentorio di cui al Titolo primo, numero 6 dello stesso bando; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, durante le ore di apertura al pubblico, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, entro il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo della stazione appaltante, che in tal caso ne rilascerà ricevuta;
- 1.2. il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara.

###### **2. Indicazioni sul plico e sulla busta:**

- 2.1. **l'offerta economica** deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente, del lavoro per il quale è presentata l'offerta e la data prevista per l'inizio delle operazioni di gara;
- 2.2. la busta dell'offerta, unitamente alla documentazione di cui al presente titolo, Capo 2, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all'esterno l'intestazione del mittente con il relativo indirizzo, le indicazioni relative all'oggetto dei lavori posti in gara nonché il giorno dell'espletamento della medesima;
- 2.3. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell'offerta devono essere incollati, sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell'offerta sui quali è obbligatoria l'apposizione della ceralacca e la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

##### CAPO 2. - Contenuto del plico (documentazione da allegare all'offerta).

Nel plico devono essere contenuti, oltre alla **busta dell'offerta economica, a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 0.** domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara:** una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente attesta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e, in particolare:
  - a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
(per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dallo Stato di appartenenza);
  - b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (*l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il*

*titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);*

- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (*l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#)*);
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e a tale scopo ai sensi dell'articolo 17 deve dichiarare:
- nel caso l'impresa abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
  - nel caso l'impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
  - nel caso l'impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999.
- k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- m) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- 1.2. dichiara l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;
- 1.3. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa concorrente, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;

- 1.4. ai sensi dell'art. 1 del D.L. 25/09/2002 n. 210 dichiara di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ovvero di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso;
- 1.5. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS sede di ..... matricola ..... , INAIL sede di ..... matricola....., Cassa Edile sede di ..... matricola .....);
- 1.6. dichiara che il numero di fax presso cui va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 è il seguente: \_\_\_\_\_;
- 1.7. ai sensi dell'art. 38 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 – sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

## 2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

- 2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 34/2000, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva di possesso dell'attestazione, riportante tutti i contenuti della medesima, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in riferimento alle indicazioni riportate al Titolo Primo, punto 3.6 del bando di gara. L'attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nonché dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;

## 3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

- 3.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto pertanto di **€ 19.414,75** costituita, in alternativa:

- a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione appaltante: Banca Popolare di Bari, Agenzia di Viggiano (PZ), c/c n. 99999999 ABI 05424 CAB 42320;
- b) da fidejussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato ai sensi di legge o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, con i requisiti di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 994 e, in particolare, con validità per **almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte**, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006;

In caso di associazione temporanee di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa riunita o consorzata.

Nelle suddette ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di esclusione, produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità, redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fidejussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, **a pena di esclusione**, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

In caso di Associazione Temporanea di Imprese **costituita** la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti secondo quanto disposto dall'art. 108 del DPR 554/1999.

In caso di ATI **costituenda**, la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse sottoscritta (Consiglio di Stato - sentenza n. 8 del 2005).

- 3.2. dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999;

- 3.3. eventuale dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere in cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi del Titolo quarto del bando di gara e del presente disciplinare di gara;
- 3.4. le indicazioni dei consorziati, l'atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l'atto di costituzione per i consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3.
- 3.5. **Comprova dell'avvenuto versamento della somma di € 40,00 del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.** ( In conformità all'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n° 266 e dell'art. 1 comma 1 lettera b) della deliberazione Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 1° marzo 2009).

Comprova che sarà diversa a seconda della modalità con cui verrà effettuato il pagamento, come appresso precisato:

1. **mediante versamento online**, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
  2. **mediante versamento sul conto corrente postale** n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
    - il codice fiscale del partecipante;
    - il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- ✓ **per i soli operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
  - il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

**Si ribadisce che, la mancata presentazione della comprova di versamento, è condizione di esclusione dalla gara.** La stazione appaltante potrà effettuare controlli dell'avvenuto pagamento, anche tramite accesso al sistema di riscossione, verificando in particolare l'esattezza degli importi e della rispondenza del CIG riportato sulla comprova di versamento con quello assegnato alla presente procedura.

- 3.4. Attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulti che il titolare o direttore tecnico o il procuratore della ditta, se trattasi di impresa individuale, il legale rappresentante o il direttore tecnico o il procuratore, se trattasi di società o cooperativa, il titolare o il direttore tecnico o il procuratore della ditta capogruppo, se trattasi di riunione temporanea di imprese, si sia recata presso questo Comune ed abbia visionato gli atti progettuali.

In merito alla presa visione degli atti progettuali si precisa che il soggetto richiedente il suddetto attestato, sia esso titolare, legale rappresentante, direttore tecnico o procuratore, potrà rappresentare una sola impresa.

#### **4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti:**

- 4.1. le dichiarazioni, di cui ai numeri 1 e 2 sono rilasciate ai sensi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in carta libera con sottoscrizione innanzi all'impiegato addetto ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, comportano l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;
- 4.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera b) (assenza della misure di prevenzione), lettera c) (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta), e lettera m), devono essere presentate:
  - a) dal titolare per le imprese individuali,
  - b) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero a tutti i soci accomandatari per le società di persone,
  - c) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,
  - d) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,

- e) dal procuratore generale o speciale o dall'istitutore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi;
- La dichiarazione circa l'assenza delle misure di prevenzione e assenza di condanne o di applicazione della pena su richiesta, deve essere presentata **a pena di esclusione** dal soggetto di cui alle lettere a) b) e c) anche nell'ipotesi in cui la richiesta e/o l'offerta vengano presentate dal procuratore speciale, generale, o dall'istitutore.
- 4.3. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili o di applicazione della pena su richiesta), **a pena di esclusione**, devono riguardare, ad eccezione delle ditte individuali, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare se ribadisce a pena di esclusione alternativamente :
- a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto b), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- 4.4. in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;
- 4.5. Riguardo alla dichiarazione circa l'inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l'amministrazione si riserva la facoltà di controllare dette dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare la commissione di reati, questa amministrazione richiederà alle cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei concorrenti.
- 4.6. Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423;
- 4.7. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato, del documento di riconoscimento.
- 4.8. **le dichiarazioni di cui al presente titolo sono redatte preferibilmente sulla modulistica già predisposta e disponibile presso la stazione appaltante.**

### **CAPO 3. - Contenuto della busta dell'offerta.**

- 1. Offerta:** nella busta dell'offerta a pena di esclusione deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, redatta mediante:
- dichiarazione, **in bollo competente**, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e indicazione delle sue generalità, del legale rappresentante del concorrente, recante l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4 del bando di gara. Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
- 2. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi e di G.E.I.E.:**
- 2.1. qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi;
- 2.2. qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta, dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

Non determina l'esclusione del concorrente sia singolo che associato, la sola presenza nella busta dell'offerta, del documento di riconoscimento dei sottoscrittori l'offerta.

## **TITOLO SECONDO - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.**

### **CAPO 1. - Verifica dell'ammissibilità dei concorrenti.**

#### **1. Fase iniziale della gara:**

- 1.1. il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato dal punto 6.4 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:
  - a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
  - b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
  - c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

**2. Verifica dei requisiti di ordine generale:** la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può procedere, altresì, con riferimento ai concorrenti individuati con il medesimo sorteggio ovvero con altro criterio individuato preventivamente a verbale e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.

**3. Sedute successive alla prima:** della data di convocazione della seduta pubblica successiva alla prima è data comunicazione in occasione della medesima prima seduta pubblica; in occasione di ciascuna seduta pubblica è data comunicazione della convocazione della eventuale seduta pubblica successiva.

### **CAPO 2. - Conclusione della procedura di gara.**

#### **1. Apertura delle offerte:**

- 1.1. il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede:
  - a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine generale;
  - b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale o le cui dichiarazioni non siano confermate, se richieste;
  - c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- 1.2. il soggetto che presiede la gara procede poi all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, espletate le formalità di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 554 del 1999, procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

**2. Offerte anomale:** ai sensi dell'articolo 86 comma 1 e dell'art. 122 c. 9 del D. Lgs. 163/06 la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

## **TITOLO TERZO - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E. - AVVALIMENTO**

### **1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:**

1.1. i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

### **2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:**

- 2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
  - c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
  - d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;
- 2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.
- 3. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti:** devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.
- 4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.:** fermo restando l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, numero 2, del bando di gara, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione e, in particolare:
- 4.1. associazioni temporanee di tipo orizzontale i requisiti devono essere quelli previsti dall'art. 95, comma 2, D.P.R. 554/1999;
  - 4.2. associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti devono essere quelli previsti dall'art. 95, comma 3, D.P.R. 554/1999;
  - 4.3. sono ammesse associazioni in parte orizzontali e in parte verticali ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006; le associazioni orizzontali che assumono i lavori della sola categoria prevalente o che assumono i lavori di una categoria scorporabile possono essere costituite solo da imprese singole, consorzi di cooperative o imprese artigiane o consorzi stabili.
  - 4.4. in ogni caso l'impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:**
- 5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
  - 5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;
  - 5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo.

## **6. AVVALIMENTO:**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, del D. Lgs. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso della certificazione SOA, richiesta nel bando di gara, avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tale fine il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 così come riportato al capo secondo comma 1 del presente disciplinare di gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 così come riportato al capo secondo comma 1 del presente disciplinare di gara;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **TITOLO QUARTO - SUBAPPALTO.**

- 1. Disciplina del subappalto:** ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , dell'articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del d.P.R. n. 554 del 1999; tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:
  - 1.1. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
  - 1.2. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare o subaffidare;
  - 1.3. l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 2. Autorizzazione:** il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; l'aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.
- 3. Pagamento dei subappaltatori:** i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 4. Cessione del contratto:** vietata a pena di nullità.

#### **TITOLO QUINTO - PIANI DI SICUREZZA.**

- 1. Adempimenti dell'aggiudicatario:** obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:
  - a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 28 e gli adempimenti in quanto applicabili di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).
- 2. Efficacia contrattuale dei piani:** il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 3. Facoltà dell'aggiudicatario:** prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il piano di sicurezza e di coordinamento è messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti per tutta la documentazione.

#### **TITOLO SESTO - CAUSE DI ESCLUSIONE.**

- 1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:**
  - a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
  - b) mancanti o carenti di sigilli con ceralacca o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;



- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
- d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.
- 2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:**
- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste (ad eccezione della dichiarazione sul subappalto ove non indispensabile ai sensi di legge), ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quando anche una o più di una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
  - b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
  - c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
  - d) Carenti di uno più di uno dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara;
  - e) Mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara
  - f) Dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto si consentirà la regolarizzazione nel termine perentorio di giorno tre dal ricevimento anche via fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la Commissione procederà all'esclusione dalla gara.
  - g) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
  - h) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
  - i) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
  - j) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
  - k) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
  - l) i cui concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006;
- 3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:**
- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
  - b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
  - c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
  - d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.
- 4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:**
- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
  - b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
  - c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
  - d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

#### **TITOLO SETTIMO - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.**

- 1. Formazione della graduatoria:** la gara è aggiudicata al concorrente che abbia effettuato l'offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata ai sensi del bando di gara, Titolo primo, punto 13.5;
- 2. Aggiudicazione provvisoria:** l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a) all'eventuale verifica e comprova dei requisiti di cui al Titolo secondo, numero 5, del bando di gara;
  - b) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
  - c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.
- 3. Riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quanto altro.
- 4. Obblighi dell'aggiudicatario:** l'aggiudicatario è obbligato
  - a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro i 30 giorni dall'aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa

- può essere reperita, nonché, entro lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) a costituire, entro lo stesso termine, la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006; in difetto, ovvero qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini di cui alla lettera a), l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria;
  - c) ad iniziare i lavori entro il termine prescritto dal capitolato speciale d'appalto; i lavori possono essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;
  - d) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.
5. **Subentro del supplente:** la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 140 del D. Lgs. 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario. L'affidamento avviene in caso di accettazione del concorrente interpellato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI.**

1. **Norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara il D. Lgs. 163/2006 il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
2. **Capitolato generale:** le disposizioni del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, prevalgono sulle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.
3. **Restituzione della documentazione:** i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di quest'ultima e l'aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o indirettamente, per tali procedimenti.
4. **Documentazione di gara:** non verranno considerate in sede di gara ulteriori documentazioni introdotte dal concorrente oltre quella strettamente richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare.
5. **Responsabile del procedimento:** il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.
6. **Trattamento dei dati:** Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Il bando di gara, secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, ed in ottemperanza alla stessa, viene pubblicato: GURI, 5<sup>a</sup> Serie Speciale Contratti Pubblici n. 116 del 02/10/2009 all'Albo pretorio del Comune di Viggiano, su due quotidiani uno a diffusione locale "La Nuova del Sud" ed uno a diffusione nazionale "Il Messaggero", sito Ministero della Infrastrutture ovvero <http://sitar.regione.basilicata.it/>, sul sito internet della Regione Basilicata [http://www.regione.basilicata.it/BUR\\_Bandi\\_Leggi](http://www.regione.basilicata.it/BUR_Bandi_Leggi), sul profilo di committente [www.comuneviggiano.it/bandi/](http://www.comuneviggiano.it/bandi/).

Titolare e responsabile del trattamento: geom. Nicola Tarlano;  
Responsabile del Procedimento: geom. Nicola Tarlano;

Viggiano, lì 02/10/2009

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Infrastrutture F.F.  
geom. Nicola Tarlano